



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria

Uff. Segreteria.te
Prot. assegnato automaticamente dal Sistema
Risposta a nota ns. prot. n. del

San Felice del Benaco,

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI R.C.T./O.
A FAVORE DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
PERIODO DALLE H. 24.00 DEL 30.06.2020 ALLE H. 24.00 DEL 30.06.2023
CODICE CIG.: ZF22D3B0FD

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme per la partecipazione alla gara indetta dal **Comune di San Felice del Benaco (BS)** – Via XX Settembre n. 11 – San Felice del Benaco (BS) **per l’affidamento dei servizi assicurativi-R.C.T./O - periodo dalle h. 24.00 del 30.06.2020 alle h. 24.00 del 30.06.2023, come meglio specificato ne capitolato speciale di polizza.**

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 110 (reg.interno n. 57) del 09.06.2020, mediante **procedura aperta** e con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi denominato Codice dei Contratti Pubblici) da espletarsi telematicamente **sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.**

Il **luogo di svolgimento del servizio** è il Comune di San Felice del Benaco

Il **Responsabile del procedimento** è il Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Marilena Però.

Il presente disciplinare di gara, la documentazione complementare ad esso allegata nonché il capitolato speciale di polizza (in cui sono indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e condizioni) sono scaricabili dai siti internet www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it e www.ariaspa.it.

Il presente disciplinare allegato al bando di gara è pubblicato ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. 50/2016 e smi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative alla gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di San Felice del Benaco (di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’appalto dei servizi di copertura assicurativa della suddetta Amministrazione

L’affidamento in oggetto avverrà mediante **procedura aperta** di cui all’art 60 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all’art. 95 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, nella lettera di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale di polizza.

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale di polizza;

- d) Documento di tracciabilità;
- e) Dichiarazione D.U.R.C.;
- f) Dichiarazione requisiti del fornitore;
- g) Istanza di partecipazione;
- h) Scheda di offerta tecnica;
- i) Scheda di offerta economica;
- l) Codice di comportamento;

2.2 Chiarimenti e Comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Eventuali richieste d'informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sul suo svolgimento possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di San Felice del Benaco per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i possibili partecipanti alla procedura, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma SinTel.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di San Felice del Benaco scrivendo al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it, diversamente il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la **copertura assicurativa per il seguente rischio:**

R.C.T./O.

Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelle contenute nel **Capitolato Speciale di Polizza** (di seguito anche CSP).

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nel capitolato speciale di polizza (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti e modalità di cui agli artt. 17 e 23 del presente Disciplinare).

CPV principale = 66510000-8 *servizi assicurativi*

Codice identificativo di gara (CIG): **ZF22D3B0FD**

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 Durata

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata come segue:

dalle ore 24.00 del 30.06.2020 alle h. 24.00 del 30.06.2023 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Da tale data dovrà essere data efficacia alle relative coperture assicurative.

Dovrà essere garantita la copertura assicurativa dei rischi dietro semplice comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Comune di San Felice del Benaco si riserva la facoltà, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, di proroga del contratto aggiudicato, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di sei mesi, come previsto nei capitolati speciali di polizza. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi pattuiti e condizioni o più favorevoli.

Il Comune di San Felice del Benaco si riserva la facoltà di richiedere la prestazione anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria, a norma e per gli effetti di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto sarà rescindibile secondo i termini indicati nei Capitolato Speciale di polizza.

4.2 Importo a base di gara

L'importo complessivo (per i tre anni) posto a base d'asta è pari ad Euro 36.000, 00 imposte incluse.

descrizione	Importo lordo annuo a base di gara	Importo lordo a base di gara per il periodo dalle h. 24.00 del 30.06.2020 alle h. 24.00 del 30.06.2023
R.C.T./O.	€. 12.000,00	€. 36.000,00

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.

Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0,00 (zero/00).

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo di tutte le prestazioni secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato speciale di Polizza e dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto (per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2020 alle h. 24.00 del 30.06.2023), è pari ad Euro 36.000,00 imposte e tasse incluse ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

L'appalto è finanziato con risorse del Bilancio comunale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C.) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dagli operatori economici in raggruppamento - coassicurazione - consorzio nella misura indicata al successivo art. 7 "Requisiti speciali e mezzi di prova" del presente disciplinare di gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione previamente indicati.

5.1 – Soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del codice dei contratti pubblici

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

I consorzi di cui alla lettera b) non possono concorrere per sé, a pena di esclusione.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

5.2 – Soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del codice dei contratti

Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici ("RTI e consorzi ordinari") si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (per le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23/04/2013 dell'ANAC).

Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorzarsi) sono tenute a eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso saranno esclusi dalla gara tutti i raggruppamenti/consorzi/... in questione, nel secondo saranno esclusi dalla gara sia l'impresa singola sia il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che abbiano conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti in proprio da ciascuna operatore economico.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le seguenti dichiarazioni:

- a) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005
- b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all'Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive;

I requisiti di cui ai punti sub-a), b) e c) per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela legale è richiesto il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Il requisito di cui al suddetto punto per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice deve essere posseduto in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) ai sensi anche dell'art. 83 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la specificità del servizio oggetto del presente appalto e del suo dimensionamento correlato all'esposizione richiesta ai Concorrenti, avere realizzato complessivamente nel triennio **2017-2018-2019**, una raccolta premi nei rami danni pari almeno a € 50.000.000,00.
- b) aver prestato il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno **5 (cinque)** destinatari pubblici o privati nel triennio **2017-2018-2019**.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di accordo di coassicurazione ex art. 1911, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di tipo orizzontale, i requisiti tecnici sopraccitati devono essere posseduti in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento, la mandataria/capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. In ogni caso i requisiti essere posseduti dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione.

Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo di riferimento come soggetto singolo oppure all'interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.

Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data di pubblicazione della gara di cui trattasi, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte.

Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il possesso di tali requisiti viene autodichiarato in sede di gara).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 7.1 lett. a), b) e c).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** (due per cento) dell'importo presunto indicato per cui si presenta l'offerta, calcolato per tutta la durata dell'appalto (3 anni), come segue:

- Euro 720,00 (x i 3 anni)

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla **dichiarazione** di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare**, qualora l'offerente risultasse affidatario, **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, c. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1) cauzione:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la

Tesoreria Comunale San Felice del Benaco – BCC del Garda Agenzia di Raffa di Puegnago, Via Nazionale n. 49, Codice IBAN IT 42 E08676 55590 000000300030 causale: "Cauzione provvisoria gara servizi assicurativi Comune di San Felice del Benaco".

ATTENZIONE: nel caso di cauzione, deve essere indicata quale causale del versamento: "GARANZIA PROVVISORIA per la procedura aperta affidamento servizi copertura assicurativa RCT/O – CIG: ZF22D3B0FD".

2) garanzia (fideiussione/polizza fideiussoria)

fideiussione bancaria o assicurativa, intestata al Comune di San Felice del Benaco, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Si precisa che il beneficiario della garanzia fideiussoria deve essere il Comune di San Felice del Benaco,

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
- http://www.Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento D.Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; ****
- 4) avere validità per almeno 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante;

**** In caso di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere prodotta in formato di documento elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente.

In caso di garanzia fideiussoria rilasciata in modalità cartacea, dovrà essere inserita nella Busta telematica Amministrativa di SinTel la copia scansionata della fideiussione/polizza (sottoscritta dal fideiussore e dal concorrente) con apposita dichiarazione della conformità all'originale cartaceo (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere trasmessa in modalità telematica sulla **piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A.** all'indirizzo www.ariaspa.it.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

A) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;

B) busta/e telematica/che contenente/i l'offerta tecnica;

C) busta/e telematica/che contenente/i l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel.

Si sottolinea che il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta.

16. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ore 18:00:00 del giorno venerdì 26 GIUGNO 2020

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano l'Amministrazione aggiudicatrice e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il fornitore che ha presentato l'offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati. In questo caso l'offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.

1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo, firmata digitalmente, resa dal Legale Rappresentante, conforme all'Allegato A del presente Disciplinare, rilasciata ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica;

2) **Copia scansionata e firmata digitalmente** (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) **della garanzia ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti a favore della stazione Appaltante, pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto indicato e calcolato per tutta la durata dell'appalto.**

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei Contratti.

3) **Copia scansionata e firmata digitalmente** (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) **della dichiarazione rilasciata dal fideiussore** inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria.

4) **Copia scansionata e firmata digitalmente di attestazione del versamento oppure indicazione del numero seriale e data della marca da bollo di €.** 16,00 **sull'offerta economica;**

5) **bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale di polizza controfirmati per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.**

In caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice degli Appalti Pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici;
- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici.

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Sussistendo ancora lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le operazioni della Commissione giudicatrice saranno effettuate in videoconferenza con la presenza di soli due componenti e gli altri membri in modalità "conference-call".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.)

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A "Istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) **copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;**
- b) **copia conforme all'originale della procura la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.**

15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;
3. dichiara l'inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

12. indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, dovranno essere rese compilando l'istanza di partecipazione, allegato A.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 11.

15.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1 "Domanda di partecipazione"

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo dovranno essere rese compilando il Modello Allegato A - "Istanza di partecipazione".

16 OFFERTA TECNICA:

Il concorrente deve allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato "pdf" ovvero ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.

In questo campo, ai fini della valutazione tecnico – qualitativa i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato .zip o equivalente, contenente la "**Scheda di offerta tecnica**" predisposta dal Comune di San Felice del Benaco o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta firmata digitalmente.

17 OFFERTA ECONOMICA:

Nell'apposito campo "**offerta economica**", sempre sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare il **premio complessivo offerto imposte incluse**, per l'intero periodo **(dalle h. 24.00 del 30.06.2020 alle h. 24.00 del 30.06.2023)**.

L'**offerta economica** in competente bollo (€ 16,00) redatta utilizzando preferibilmente la "**Scheda di offerta economica**" predisposta dalla Amministrazione Comunale di San Felice del Benaco o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta; l'importo complessivo qui indicato dovrà risultare pari al premio complessivamente offerto ed inserito nel campo "offerta economica".

In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l'importo inserito nella Piattaforma SinTel di Arca Lombardia.

Relativamente alla componente economica si precisa che:

a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze, pertanto nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad zero;

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SinTel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" tra le Ditte Concorrenti e nell'interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità "comunicazioni della procedura" della piattaforma SinTel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il Comune di San Felice del Benaco avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta.

In caso di necessita di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, e disponibile il numero verde: 800 116 738 - tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi festivi.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà utilizzando il criterio della **offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue o che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo:

Si avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all'art. 95 co. 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

In caso di offerte identiche e accettabili e con il medesimo punteggio finale complessivo l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'Impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione della componente tecnico-qualitativa dell'offerta. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Verifica di anomalia delle offerte si procederà all'individuazione e valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.**

18.1 Formule per l'applicazione del criterio di aggiudicazione

Il **punteggio massimo** attribuibile è di **100** punti complessivi.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente **che avrà totalizzato il maggior punteggio (A = offerta tecnica + B = offerta economica).**

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata da un'apposita Commissione, da nominare scaduto il termine di presentazione delle offerte.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule come qui di seguito indicato.

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

I criteri e sub criteri di valutazione sono i medesimi per tutti i lotti.

Parametro	Punteggio massimo
A Offerta tecnica	70 punti
B Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

18.2 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

Sono ammesse varianti solo migliorative come indicate di seguito e riportate nella scheda di offerta tecnica alle quali viene attribuito un determinato punteggio specifico.

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

0 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai capitolati di polizza. Sono ammesse solo le varianti migliorative sotto indicate alle quali verrà attribuito un punteggio positivo come indicato in dettaglio nella scheda offerta tecnica allegata al presente disciplinare. La somma delle varianti migliorative può portare ad un massimo punteggio di 70 punti.

NUMERO DELLA VARIANTE	OGGETTO DELLA VARIANTE	PUNTEGGIO MASSIMO DISPONIBILE	OFFERTA DEL CONCORRENTE (barrare solo ed esclusivamente l'opzione offerta)
1	MASSIMALE RCT –	15 punti	<input type="checkbox"/> € 5.000.000,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 6.000.000,00 punti 10 <input type="checkbox"/> € 7.500.000,00..... punti 15
2	MASSIMALE RC0 – sottolimitate per persona lesa	10punti	<input type="checkbox"/> € 2.500.000,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 3.000.000,00 punti 5 <input type="checkbox"/> € 3.500.000,00..... punti 10
3	FRANCHIGIA FRONTALE	15 punti	<input type="checkbox"/> € 500,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 250,00 punti 10 <input type="checkbox"/> ABROGATA punti 15
4	ELEVAZIONE dei limiti per danni a cosa altrui da incendio (Sez.3 art.7 punto 14)	10 punti	<input type="checkbox"/> € 300.000,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 400.000,00 punti 5 <input type="checkbox"/> € 500.000,00..... punti 10
5	ELEVAZIONE dei limiti per danni da inquinamento accidentale (Sez.3 art.7 punto 17)	10 punti	<input type="checkbox"/> € 250.000,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 300.000,00 punti 5 <input type="checkbox"/> € 500.000,00..... punti 10
6	ELEVAZIONE del limite per Interruzioni e sospensioni di	10 punti	<input type="checkbox"/> € 250.000,00 (opzione base) punti 0 <input type="checkbox"/> € 350.000,00 punti 5

18.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta inserita in piattaforma.

Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

Il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue:

1. Punti 30 all'offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d'asta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEFi = PEmin / PEi * 30$$

dove:

PEFi = Punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PEi = Premio offerto dal Concorrente in esame

PEmin = Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a due.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

La Stazione appaltante:

- si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio qualitativo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

19 PROCEDURA DI GARA:

La gara avrà luogo **alle ore 10:00 del giorno LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020** in modalità riservata poiché si svolge sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. all'indirizzo www.ariaspa.it e considerato anche lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

La Commissione Giudicatrice procederà:

- ✓ all'apertura della busta "A – Documentazione amministrativa" ed all'ammissione alla gara delle ditte partecipanti, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione in essa contenuta.
- ✓ all'esame della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta Tecnica";
- ✓ all'esame della documentazione contenuta nella busta "C – Offerta Economica", cui sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà nella stessa seduta o in una successiva, che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo dell'apposita funzione "Comunicazioni" della piattaforma SinTel almeno il giorno prima della data fissata, alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica + offerta economica) ed alla proclamazione dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile di Area.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge, qualora le verifiche dovessero dare esito negativo, sarà dichiarata la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione si riserverà la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria di gara. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario con contestuale richiesta di far pervenire all'Ente Locale, entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio stesso, la polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell'incarico per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art.112, comma 3, del D.Lgs.n.209/2005, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti o collaboratori anche occasionali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Comune di San Felice del Benaco, su formulazione della graduatoria finale da parte della Commissione giudicatrice, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, il Comune procederà quindi all'assunzione dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente.

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

21 VARIANTI

È ammessa la presentazione di **varianti solo migliorative** nei termini previsti all'art. 17.1 "Formule per l'applicazione del criterio di aggiudicazione" e art. 17.2 "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico del presente disciplinare"

22 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di San Felice del Benaco dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del contratto assicurativo alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005.

Il contratto verrà gestito dalla sede di Verona, Via Francia 4.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla assicurazione affidata con la presente procedura sarà svolto esclusivamente per conto della Contraente da Assiteca S.p.A.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 8% da applicare sul premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrici.

23 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

24 ULTERIORI DISPOSIZIONI/INFORMAZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

I dati relativi ai sinistri sono tutti caricati nella procedura; non ci sono farmacie, cliniche, case di riposo ed ospizi, RSA a gestione comunale. Il Precedente assicuratore era Reale Mutua Assicurazioni; Premio finito annuo €. 11.000,00.

25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Brescia rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 GDPR (con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

28 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul portale SinTel di ARIA SpA. all'indirizzo www.ariaspa.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) del Comune di San Felice del Benaco è la Dott.ssa Marilena Però.

San Felice del Benaco, 09 giugno 2020



Il Responsabile Unico del procedimento di Gara
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però